

Dal mondo

## Ocse: sulla branch exemption occhio ai rischi fiscali collegati - 2

13 Ottobre 2016

La tematica sull'uso distorto del regime per ottenere indebiti risparmi di imposta è stata al centro di un nuovo intervento

Thumbnail  
Image not found or type unknown

L'Ocse, proseguendo l'opera iniziata con la pubblicazione degli action del progetto Beps, il 22 agosto scorso ha diffuso un *discussion draft* intitolato "Branch Mismatch Structures" (schemi di disallineamento impositivo connessi alla stabile organizzazione) in cui vengono illustrate fattispecie di particolare insidiosità fiscale. In particolare, l'organizzazione internazionale si sofferma sui seguenti fenomeni: Disregarded Branch Structures (stabile organizzazione ignorata); Diverted Branch Payments (pagamenti della stabile organizzazione dirottati); Deemed Branch Payments (pagamenti nozionali della stabile organizzazione); DD Branch Payments (doppia deduzione per i pagamenti della stabile organizzazione);

### Disregarded Branch Structures

La situazione in rubrica si verifica quando lo Stato di localizzazione della stabile organizzazione non riconosce l'esistenza della stessa, mentre lo Stato di residenza della casa madre, riconoscendo l'esistenza della branch, esenta gli utili derivanti dall'attività di impresa svolta nell'altro Stato. In tale evenienza, gli utili prodotti all'estero non vengono sottoposti a tassazione in nessuna giurisdizione.

### Diverted Branch Payments

La situazione in rubrica si realizza quando un elemento positivo di reddito viene attribuito dallo Stato della casa madre alla stabile organizzazione, e dallo Stato della stabile organizzazione alla casa madre.

Si pensi ad un bene immateriale concesso in godimento a terzi; a seconda del soggetto cui viene attribuita la proprietà economica del bene muta lo Stato di tassazione delle relative royalty.

Se le conclusioni raggiunte dagli Stati coinvolti a seguito dell'analisi fattuale divergono, può capitare che:

- lo Stato della casa madre, ritenendo la royalty spettante alla stabile organizzazione, la esenta;
- lo Stato della stabile organizzazione, ritenendo la royalty spettante alla casa madre, non la assoggetta a tassazione.

In sostanza, nessuna giurisdizione assoggetta a tassazione il componente positivo di reddito.

### **Deemed Branch Payments**

Questa fattispecie, simile a quella appena descritta, si concentra sui rapporti intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione. Ipotizziamo che la stabile organizzazione, per svolgere la propria attività, si avvalga di un brevetto. Lo Stato di localizzazione della stabile organizzazione ritenendo, a seguito dell'analisi fattuale, che la proprietà economica spetti alla casa madre, consente alla stabile organizzazione di dedurre una royalty nozionale. Lo Stato di residenza della casa madre, considerando il bene economicamente attribuibile alla stabile organizzazione, non sottopone a tassazioni la royalty predetta. Pertanto, a un componente negativo di reddito dedotto corrisponde un componente positivo di reddito non sottoposto a imposizione.

### **DD Branch Payments**

La doppia deduzione di un elemento negativo di reddito può verificarsi in presenza di costi, come gli interessi passivi, la cui deducibilità non è soggetta ad una regola specifica di inerenza.

Un esempio potrebbe essere il seguente.

### **ESEMPIO**

*La casa madre prende a prestito del denaro che utilizza per erogare un finanziamento ad un soggetto residente nello Stato ove è localizzata la sua stabile organizzazione che prende parte all'operazione. Lo Stato della casa madre ritiene che l'operazione, ed i relativi proventi, siano attribuibili alla stabile organizzazione. La casa madre, comunque, può dedurre gli interessi passivi collegati al finanziamento poiché il suo Stato, con riferimento a detti elementi negativi di reddito, non applica un criterio specifico di inerenza con l'attività svolta.*

*Lo Stato della stabile organizzazione ritiene che l'operazione sia attribuibile alla stabile organizzazione che, di conseguenza, deduce gli interessi passivi e include nel reddito imponibile quelli attivi. Pertanto, a fronte di un elemento passivo di reddito dedotto in due giurisdizioni, gli*

*interessi attivi sono tassati soltanto nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione.*

### **Contromisure suggerite dall'Ocse**

In relazione ad ogni fattispecie, limitando l'analisi alle situazioni che non coinvolgono soggetti terzi rispetto alla casa madre ed alla stabile organizzazione, l'Ocse ha formulato agli Stati apposite raccomandazioni.

In particolare:

- *Disregarded Branch Structures*: lo Stato di residenza della casa madre dovrebbe sottoporre a tassazione gli utili della stabile organizzazione limitando l'ambito di applicazione del regime della branch exemption;
- *Diverted Branch Payments*: lo Stato di residenza della casa madre dovrebbe sottoporre a tassazione i componenti positivi di reddito realizzati dalla stabile organizzazione ma non assoggettati ad imposizione nello Stato di localizzazione della stessa;
- *Deemed Branch Payments*: lo Stato di localizzazione della stabile organizzazione non dovrebbe consentire la deduzione dei pagamenti nozionali; Se non viene implementata la regola di cui alla lettera precedente, lo Stato di residenza della casa madre dovrebbe sottoporre a tassazione i pagamenti nozionali dedotti dalla stabile organizzazione.
- *DD Branch Payments*: lo Stato di residenza della casa madre dovrebbe negare la deduzione; Se non viene implementata la regola di cui alla lettera precedente, la deduzione dovrebbe essere negata dallo Stato di localizzazione della stabile.

### **Conclusioni**

Il documento brevemente tratteggiato, attualmente ancora in fase di consultazione, fa luce su problematiche caratterizzate da chiare connessioni con la tematica del *Transfer Pricing* che il regime di *Branch Exemption* rende attuale, per lo Stato di residenza della casa madre, anche con riferimento alle operazioni intercorse tra quest'ultima e le sue branch esenti.

Pertanto, in attesa degli ulteriori sviluppi stimolati dai commenti dei vari stakeholder, il lavoro dell'Ocse sicuramente costituisce un prezioso ausilio per le amministrazioni istituzionalmente impegnate nel contrasto delle manovre elusive in ambito internazionale.

La **prima puntata** è stata pubblicata il 7 ottobre 2016

di

**Adolfo Trombetta**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/ocse-sulla-branch-exemption-occhio-ai-rischi-fiscali-collegati-2>